

N. TAR	29 - 2016
N. PROTOCOLLO	53527 RU del 4 maggio 2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Contingenti tariffari OMC per i quali la relativa legislazione prevede la presentazione di una prova di origine ai sensi dell'art.47 del Reg.to (CEE) n. 2454/93.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante le modalità di applicazione di talune disposizioni del Codice doganale dell'Unione, in applicazione dal 1° maggio 2016, non prevede più un formato per un certificato di origine "universale", come quello riferito all'art. 47 del Reg.to (CEE) n. 2454/93.

Tuttavia, i seguenti regolamenti contengono la condizione che, per poter beneficiare dei contingenti tariffari in essi stabiliti, venga presentata in dogana una prova di origine ai sensi dell'art.47 del Reg.to (CEE) n. 2454/93:

- Reg.to (UE) n.1354/2011, che apre su base annuale contingenti tariffari dell'Unione per ovini, caprini, carni ovine e carni caprine;
- Reg.to (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura ed alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente da Paesi terzi e recante deroga al Reg.to (CE) n. 1234/2007;
- Reg.to (CE) n.969/2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di granturco proveniente dai Paesi terzi;
- Reg.to di esecuzione (UE) n.1273/2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso;
- Reg.to (CE) n. 847/2006, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci.

Al riguardo, in considerazione dei necessari contatti da stabilire con i Paesi terzi interessati, i suddetti regolamenti non sono stati ancora adeguati alle nuove disposizioni doganali vigenti dal 1° maggio 2016. Pertanto, la Commissione ha raccomandato che, al fine di evitare l'interruzione degli attuali flussi commerciali, le dogane degli Stati membri continuino ad accettare, a fronte delle importazioni interessate dai suddetti contingenti tariffari, un documento di origine basato sul precedente art. 47 del Reg.to (CEE) n. 2454/93, fino a quando i relativi regolamenti di apertura dei contingenti non vengano modificati o al più tardi fino al 31/12/2016.

Resta ovviamente fatta salva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento prove aggiuntive dell'origine dichiarata, come disposto dall'art.61 del Reg.to (UE) n.952/2013.

Per il Dirigente ad interim
Il Funzionario Delegato*
F.to Dott.ssa Paola Paliano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto L.gs. n°39/1993)

*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016